

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 82-1653

Definizione degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 "Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione".

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.- Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale".

Vista la D.G.R. n. 2-9520 del 02/09/2008 la quale prevede che al Settore Fitosanitario regionale compete, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria di materiale di moltiplicazione e riproduzione, la gestione delle attività dei laboratori fitopatologici ed entomologici.

Vista la D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 «D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria».

Considerato che la coltivazione delle piante di actinidia nella regione Piemonte riveste una grande importanza dal punto di vista economico e che, nel corso dei controlli effettuati nel 2010 dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, sono stati riscontrati i primi casi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (agente della batteriosi dell'actinidia) che hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole coinvolte.

Preso atto che l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA), agente della batteriosi dell'actinidia, è stato recentemente inserito nella Lista d'Allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati, in particolare, nel Lazio.

Considerato che la suddetta malattia, estremamente pericolosa per le colture, si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e che, in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, non esistono metodi di difesa atti a contrastarla ed a prevenirne i danni.

Considerata la recente evoluzione epidemiologica della batteriosi dell'actinidia nella regione Lazio dove la malattia, manifestatasi con pochi casi nel 2007, alla fine del 2010 aveva già interessato 1696 ettari ponendo a rischio 339.200 tonnellate di prodotto.

Considerato che in due stagioni vegetative il batterio conduce a morte la pianta come riscontrato nelle coltivazioni laziali.

Preso atto che la batteriosi nel 2010 si è manifestata anche in altre regioni italiane.

Considerati i prevedibili danni che potrebbero verificarsi in Piemonte a seguito della diffusione di tale malattia, come dimostrato dalla situazione verificatasi nel territorio del Lazio.

Considerato che il decreto ministeriale predisposto dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali contenente “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”, pur non ancora pubblicato, risulta approvato nella seduta del 9 dicembre 2010 dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura (CTA).

Preso atto dei contenuti di cui al suddetto decreto ministeriale in cui si dispone la capitozzatura oppure l’estirpazione delle piante colpite o dell’intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario; la distruzione del materiale risultante dall’estirpazione o dagli interventi cesori mediante bruciatura o interrimento profondo in loco.

Preso atto che, nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 “Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) batteriosi dell’actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione”.

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza come evidenziata dall’assunzione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della batteriosi dell’actinidia in considerazione della particolare rapidità con cui l’organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* si diffonde.

Ritenuto pertanto che al fine di dare piena efficacia al suddetto provvedimento D.P.G.R. è necessario definire interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure urgenti di profilassi fitosanitaria.

Ritenuto quindi necessario promuovere l’adozione delle misure obbligatorie di prevenzione e profilassi indicate nel D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 anche attraverso un idoneo sostegno finanziario per le aziende maggiormente gravate dalle misure di profilassi fitosanitaria quali l’estirpazione totale o parziale dei frutteti di actinidia e la capitozzatura rasoterra totale o parziale, nelle more dell’approvazione di apposita disposizione normativa in materia.

Visto l’art. 10 del Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “Aiuti relativi alle fitopatie ed epizozie e alle infestazioni parassitarie”.

Ritenuto da quanto evidenziato di approvare i Criteri per la concessione dei contributi che prevedono, tra l’altro, le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai contributi nonché l’importo dei contributi concedibili e i criteri di priorità.

Considerato che ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre procedere alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, definiti nei Criteri per la concessione dei contributi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8445 del 30/09/2010 contenente “Aggiornamento delle procedure di cui all’allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi” definisce la spesa massima ammissibile per interventi di espianto, impianto e materiale vivaistico pari a euro 17.905,00 per ettaro.

Preso atto che il reddito annuo derivante dalla coltivazione di un ettaro di actinidia in Piemonte è pari a circa euro 10.500,00 come rilevato dai dati ISTAT 2010.

Visto che la legge regionale dell’8 luglio 1999, n. 17 avente ad oggetto il “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” prevede che le funzioni e le risorse relative agli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali, sono conferite alle Province.

Considerato che per far fronte agli interventi di cui sopra è stimabile nell’anno 2011 una spesa pari a euro 1.000.000,00.

Accertato che l’UPB DB 11032 del bilancio di previsione 2011 presenta al momento la necessaria disponibilità a finanziare l’erogazione di contributi regionali corrisposti per interventi di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* nei frutteti di actinidia.

Consultati i rappresentanti degli Uffici agricoli delle Province e i rappresentanti degli agricoltori con consultazione telematica, avviata il 23/02/2011 e conclusasi il 24/02/2011.

Sentito il parere del Comitato di cui all’ex art. 8 della L.R. 17/1999.

Vista la legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare i Criteri per la concessione dei contributi, di cui all’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Settore Fitosanitario regionale l’adozione degli atti amministrativi relativi a:
 - l’approvazione ed apertura del bando regionale;
 - le modalità applicative, le procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo, gli schemi di domanda e la relativa modulistica, le procedure di controllo e di gestione del flusso di informazioni;
 - l’approvazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari;
 - la trasmissione all’ARPEA degli elenchi di pagamento.
3. di stabilire che alla spesa valutabile per l’anno 2011 in euro 1.000.000,00 si farà fronte con le disponibilità finanziarie dell’UPB DB11032 del bilancio di previsione per l’anno 2011.
4. di procedere alla comunicazione del presente regime di aiuti alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1857/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione riferite alle estirpazioni o capitozzature di frutteti di actinidia o parti di essi colpiti da PSA.

1. Oggetto dell'intervento

Contributi per interventi di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nei frutteti di actinidia.

2. Durata dell'intervento

L'intervento viene attivato per il sostegno delle misure obbligatorie previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18/02/2011.

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della lettera l) del comma 1, art. 6 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", esercita le funzioni necessarie all'attuazione dell'intervento su tutto il territorio piemontese.

La Regione, in particolare, provvede a:

- emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
- adottare i provvedimenti necessari per l'operatività dell'intervento;
- approvare la graduatoria o, nel caso questa non si renda necessaria, l'elenco regionale dei potenziali beneficiari;
- selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli *in loco*;
- approvare elenchi di pagamento;
- trasmettere ad ARPEA gli elenchi di pagamento.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della l. r. 34/98.

Province

Le Province sono incaricate della gestione del procedimento ed in particolare:

- del ricevimento, presa in carico, esame e definizione (accoglimento o reiezione) delle domande di aiuto;
- dell'avviamento dei procedimenti amministrativi, svolgimento dell'istruttoria e delle attività di accertamento e controllo;
- della formazione, ciascuna per il proprio territorio di competenza, dell'elenco provinciale di pagamento;
- della trasmissione dell'elenco provinciale alla Regione.

Ciascuna Provincia individua, all'interno del proprio ordinamento, gli Uffici competenti ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra esposti.

ARPEA

L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti relativi agli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA).

ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi provinciali trasmessi dalla Regione.

ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione quadro (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) ed utili ai fini della corretta attuazione degli interventi.

4. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli interventi i conduttori di actinidieti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- costituzione del fascicolo aziendale.

5. Requisiti di ammissibilità relativi alle misure di emergenza.

Il conduttore che intende accedere ai contributi deve realizzare entro il 30 marzo 2011 le operazioni di:

- estirpazione totale o parziale di frutteti di actinidia infetti. In caso di estirpazione parziale questa dovrà riguardare una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq;
- capitozzatura rasoterra totale o parziale di frutteti di actinidia infetti. In caso di capitozzatura parziale questa dovrà riguardare una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq.

Deve inoltre garantire di aver effettuato le seguenti operazioni:

- aver distrutto le piante estirpate e il materiale risultante dagli interventi di capitozzatura mediante incenerimento o interrimento profondo, in loco.

I conduttori dei frutteti dove viene eseguita la capitozzatura devono mantenere il frutteto privo di cancri mediante controlli periodici, eventuali rimonde e trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore fitosanitario.

Per i frutteti di actinidia estirpati totalmente o parzialmente, è sospeso il rimpiazzo o il rimpianto con *Actinidia* sp., fino alla scadenza che verrà definita con il provvedimento di apertura del bando che verrà assunto dal Settore Fitosanitario, pena la revoca del contributo.

Sono inoltre ammessi a contributo terreni ricadenti in zona di contenimento, in cui siano stati messi a dimora pali e fili per la costituzione di nuovi actinidieti e in cui, a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, siano stati sospesi già nel 2011, i nuovi frutteti ad actinidia.

Le zone di contenimento verranno definite dal Settore Fitosanitario contestualmente al provvedimento di apertura del bando.

6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia

Il contributo ammesso, pari al 50% della spesa ammessa, è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata alla spesa che i conduttori dovranno sostenere per le operazioni di estirpo e rimpianto ed alla conseguente perdita di reddito. I calcoli della spesa ammessa e del relativo contributo sono stati effettuati considerando una densità media di impianto pari a 500 piante/ettaro. I contributi di cui ai presenti Criteri non sono cumulabili con altre forme di aiuto per le medesime finalità.

Contributo massimo ammesso:

Euro per ettaro estirpato	10.000,00 €
---------------------------	-------------

Per capitozzatura si intende il taglio rasoterra. Il contributo, in tale ipotesi, è pari al 50% di quello previsto per l'estirpazione e quindi nell'importo di € 5.000,00. Il contributo, in tale ipotesi, può essere erogato una sola volta per pianta e per frutteto e non può essere ripetuto negli anni successivi.

Nelle zone di contenimento dove, a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, è sospeso il rimpiazzo o il rimpianto con *Actinidia* sp., fino alla scadenza che verrà definita con il provvedimento di apertura del bando che verrà assunto dal Settore Fitosanitario, i conduttori degli actinidieti estirpati nel 2011, possono presentare domanda per un contributo pari a € 3.000,00/ettaro, a parziale compensazione delle perdite di reddito subite per il secondo anno di mancata produzione.

Nelle zone di contenimento dove a seguito della valutazione del rischio fitosanitario è sospeso già nel 2011 l'impianto di nuovi frutteti coltivati ad *Actinidia* sp., e dove sia già stato predisposto l'impianto (messa a dimora di pali e fili) i conduttori dei terreni previo accertamento in situ, possono presentare domanda di contributo pari a € 3.000,00/ettaro a parziale compensazione delle perdite di reddito subite per due anni di mancata produzione.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungano un importo minimo di contributo pari a € 500,00.

7. Criteri di priorità per l'ammissione agli interventi relativi alle misure di profilassi e per la formazione delle graduatorie.

L'eventualità che le risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'attuazione dell'intervento non siano sufficienti ad esaudire tutte le domande di aiuto presentate dai potenziali beneficiari, rende necessario prevedere la formazione di una graduatoria regionale mediante la quale sia possibile individuare i richiedenti ammissibili al finanziamento.

Scaduti i termini di apertura del bando, le domande di aiuto andranno a formare la graduatoria regionale, definita in base all'ordine di priorità assegnato a ciascun richiedente al momento della compilazione informatica della domanda di aiuto.

Tale ordine di priorità sarà stabilito sulla base di criteri oggettivi e relativi a requisiti specifici posseduti dai conduttori degli actinidieti.

Criteri di priorità

Verrà pertanto assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie:

- 1) imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
- 2) aziende con SAU investita ad actinidia maggiore del 50%;
- 3) estirpi totali relativi a frutteti di actinidia impiantati nel 2009 e nel 2010 con materiale già infetto e di cui sia stata eseguita la diagnosi dal Settore Fitosanitario nell'anno 2010;
- 4) estirpi totali o parziali di frutteti di actinidia limitrofi a quelli di cui al precedente punto 3;
- 5) capitozzatura totale o parziale di frutteti di actinidia eseguita in frutteti di actinidia limitrofi a quelli di cui al precedente punto 3;
- 6) mancato reddito per le aziende che hanno estirpato nel 2011;
- 7) mancato reddito per le aziende a cui è stato sospeso l'impianto di nuovi frutteti di actinidia.

A parità di requisiti sarà considerata, come ulteriore criterio di priorità, l'entità della superficie estirpata o capitozzata.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari

La graduatoria regionale dei potenziali beneficiari derivante dall'applicazione dei criteri di cui sopra riporterà, per ciascun richiedente, i seguenti elementi principali: ordine di priorità, entità del contributo concedibile e provincia competente dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Sulla base delle risorse finanziarie in dotazione sul bando e dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili richiesti la Regione individua:

- i beneficiari ammissibili all'intervento regionale (potenziali beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste, sono esclusi dal finanziamento per insufficiente copertura finanziaria.

La graduatoria regionale è approvata con provvedimento del Settore Fitosanitario.

La graduatoria sarà successivamente trasmessa alle Province per l'avvio dell'istruttoria delle domande e per le necessarie comunicazioni ai richiedenti.

8. Presentazione delle domande

I conduttori degli actinidieti colpiti che intendono beneficiare dei contributi, devono presentare alla competente Provincia sede del centro aziendale la domanda, in cui viene dichiarata l'avvenuta esecuzione delle seguenti misure:

- estirpazione totale o parziale di frutteti di actinidia;
- capitozzatura totale o parziale di frutteti di actinidia.

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti dall'intervento regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi on-line del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore Fitosanitario regionale.

Fermo restando che le operazioni di estirpo e capitozzatura devono essere realizzate entro il 30 marzo 2011, le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal 3 marzo 2011 ed entro e non oltre il 12 aprile 2011, termine ultimo per l'invio telematico e cartaceo.

La domanda, comprensiva della dichiarazione di avvenuta esecuzione delle misure obbligatorie di prevenzione, sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

9. Durata del procedimento amministrativo

La durata del procedimento amministrativo è pari a 180 giorni.

La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata:

- sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, in quanto non è possibile conoscere a priori il numero delle istanze che perverranno e il conseguente carico di lavoro in capo ai funzionari, a cui si va ad aggiungere questa nuova attività caratterizzata dall'improvvisa insorgenza e dall'indifferibilità e urgenza delle misure poste in essere;
- dalla prevedibile particolare complessità della fase istruttoria delle domande che richiede l'esecuzione di sopralluoghi e controlli in loco, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare l'esecuzione delle misure d'urgenza.

10. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della D. Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.